

**Art. 9****Disposizioni varie**

1. I crediti di cui all'articolo 1 non godono del grado di prelazione dei crediti analoghi sorti nel territorio nazionale.
2. La prescrizione dei crediti è regolata dalle disposizioni vigenti nello Stato in cui sono sorti. Agli effetti della sospensione e dell'interruzione della prescrizione, gli atti di recupero eseguiti nello Stato al quale è stata rivolta la domanda di assistenza si considerano posti in essere nello Stato in cui il credito è sorto.
3. I documenti e le informazioni ricevuti dall'autorità richiedente sono comunicati soltanto:
  - a) alla persona cui si fa riferimento nella domanda di assistenza;
  - b) agli organi e agli uffici incaricati del recupero dei crediti e solo ai fini del recupero stesso;
  - c) alle autorità giudiziarie competenti per le azioni di recupero dei crediti.
4. Nell'applicazione delle disposizioni del presente decreto, sono fatti salvi gli Accordi o le Convenzioni con gli Stati membri, resi esecutivi nel territorio nazionale, che prevedono un'assistenza reciproca più ampia.

**Art. 10****Norme di esecuzione**

1. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto, il Ministero dell'economia e delle finanze si avvale dell'Agenzia delle dogane e dell'Agenzia delle entrate.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede con uno o più decreti, ad adottare le disposizioni di attuazione del presente decreto, anche sulla base di quelle emanate dai competenti organi dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 22 della direttiva 76/308/CEE.
3. Il Ministero dell'economia e delle finanze comunica annualmente alla Commissione europea il numero delle domande di informazioni, di notifica e di recupero inviate e ricevute nel corso dell'anno, l'importo dei crediti e l'ammontare di quelli recuperati.

**Art. 11****Norme abrogate**

1. Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati gli articoli da 346-bis a 346-quinquies del capo I-bis del titolo VIII del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, ed i commi sesto e settimo dell'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

**Art. 12****Disposizioni transitorie**

1. Per le richieste di assistenza pervenute anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti prima della predetta data.